



ORDINANZA N. 14/COVID-19

Prot. n. 2537/2021

ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 883.

DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

IL SINDACO
nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*", con cui viene ordinato, all' art.1, comma 1, che "È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità, l'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento di casi sull'intero territorio regionale;

Dato atto che in data 18.05.2021 alle ore 17:00 la Protezione civile regionale ha fatto pervenire la comunicazione di negatività da parte della Struttura di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL del **Sig. OMISSIS, della Sig.ra OMISSIS, del Sig. OMISSIS e del Sig. OMISSIS** posti a suo tempo in isolamento con l'ordinanza n. 12/2021;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza per contenere e contrastare il rischio di contagio, per evidenti esigenze di tutela della sanità pubblica;

Richiamato il d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54;

Richiamato l'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*” e s.m.i, relativamente alle competenze del Sindaco;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

La revoca dell'isolamento preventivo presso il proprio domicilio **in La Magdeleine Frazione OMISSIS per il Sig. OMISSIS, la Sig.ra OMISSIS, il Sig. OMISSIS ed il Sig. OMISSIS**, a decorrere dalla data odierna.

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza a

- Alla Direzione Generale Asl di Aosta;
- Alla Prefettura di Aosta;
- Stazione dei Carabinieri di Valtournenche;
- Stazione della Guardia di Finanza di Breuil-Cervinia;
- Corpo Forestale Valdostano – Stazione di Antey-Saint-André;
- CUS – Protezione Civile;
- Alla Questura di Aosta – Ufficio di Gabinetto;
- Ufficio Polizia Municipale.

DISPONE INOLTRE

Che l'ordinanza venga notificata alla persona e venga pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

La Magdeleine lì 18.05.2021

IL SINDACO
Dott. Arch. Mauro DUROUX